

01577-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Sent. n. sez. 1623/2025

CC 14/11/2025

R.G.N. 27903/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

P. M. nato omissis

avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Perugia

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Perugia ha rigettato
l'appello proposto nell'interesse di P. M. avverso l'ordinanza con cui la Corte
di appello di Perugia, il precedente 24 giugno 2025, aveva respinto la richiesta di
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, che gli era stata
applicata per i delitti di maltrattamenti, in danno della compagna convivente, e di
atti persecutori, in danno dei genitori di lei.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore
dell'imputato per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al profilo



cautelare. Nella prospettazione difensiva, la motivazione sarebbe carente in riferimento all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, perché la Corte di appello si è limitata a richiamare l'entità della pena inflitta in sede di rito abbreviato all'imputato nonché un precedente risalente al 2017. Meramente ipotetiche sarebbero, inoltre, sia la valutazione della particolare vulnerabilità della vittima e della sua soggezione nei confronti dell'autore della violenza, sia la qualificazione del riavvicinamento come conseguenza di condotta manipolatoria dell'imputato.

Il Tribunale, poi, non avrebbe in alcun modo spiegato i motivi per cui la misura degli arresti domiciliari, con strumenti elettronici di controllo e da scontare in un luogo distante rispetto a quello ove risiede la persona offesa, sia inadeguata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica con cui ha ribadito che l'ordinanza impugnata omette di motivare in ordine alla presunta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, in una città diversa e lontana da quella in cui vivono le persone offese, con l'eventuale applicazione di dispositivi elettronici di controllo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Premesso che il ricorso attiene solo al profilo cautelare, il provvedimento impugnato, con argomenti del tutto coerenti rispetto a quanto accertato nella vicenda concreta, ha escluso l'idoneità di misure diverse da quella carceraria, e, in particolare, di quella degli arresti domiciliari, quantunque da scontare in luogo diverso da quello ove sono stati commessi i fatti e nonostante l'eventuale applicazione di strumenti elettronici di controllo.

Il grave, attuale e concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa è stato desunto: a) dalla gravità dei delitti per cui la misura è applicata, delitti per i quali, in sede di rito abbreviato, il ricorrente ha riportato condanna; b) dalla personalità dell'imputato, gravato da un precedente per tentato omicidio, incline a condotte violente, incapace di contenere gli istinti aggressivi; c) dalla circostanza che le condotte oggetto del presente processo sono state poste in essere durante

2



l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

In questo quadro di allarmante personalità, il Tribunale ha ritenuto irrilevante il decorso del tempo dalla applicazione della misura, mentre la ripresa dei rapporti tra l'imputato e la vittima, per la difesa segno del venire meno del rischio di recidiva, è stata considerata, invece, elemento significativo in senso inverso.

Le censure dedotte con il ricorso non sono in grado di smentire tali conclusioni.

2. Va, tuttavia, precisato, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale per il riesame, non è possibile ritenere esistente una massima di esperienza secondo cui la "rappacificazione" sarebbe una condotta di per sé dimostrativa della esposizione della vittima «alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante».

3. Le massime di esperienza sono generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su esperienze ripetute e autonome e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente a orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258117-01).

Le massime di esperienza si differenziano dalle mere congetture perché sono regole giuridiche preesistenti al giudizio, formulate sulla scorta dell'*id quod plerumque accidit*, suscettibili di verifica empirica e generalmente riconosciute ed accettate in un dato contesto.

Sicché è stata ritenuta affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza, abbia utilizzato semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all'*id quod plerumque accidit* e insuscettibili, quindi, di verifica empirica (Sez. VI, 28 maggio 2014, n. 36430, Schembri, Rv. 260813 - 01).

4. In questo quadro occorre valutare la "riappacificazione", ossia la ripresa dei rapporti tra vittima e imputato maltrattante, cui il Tribunale ha assegnato un significato univoco, senza apprezzamento del caso concreto – appunto come se si trattasse di una massima di esperienza.

Certamente non è infrequente che, per le dinamiche della relazione abusante e per lo stato di soggezione in cui versa la persona offesa, il riavvicinamento sia esso stesso effetto di una manipolazione. Non è, ovviamente, una condizione esclusiva dei delitti di violenza di genere, essendo una evenienza possibile in

relazione a tutti i reati, tanto che, a taluni fini, il legislatore ne ha disciplinato i possibili effetti.

Indice chiaro in tale senso è l'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, quando vi sono elementi concreti per ritenere che sia stato avvicinato e sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La disposizione, di carattere generale, dimostra che i contatti impropri e le pressioni sulla vittima - spesso nascoste dietro apparenti "pacificazioni" o "riavvicinamenti" - sono un fenomeno comune a ogni reato, tanto che, ricorrendo le condizioni ivi previste, consente una deroga al contraddittorio nella formazione della prova.

Nella casistica giudiziaria si registrano spesso casi di vittime indotte a mostrare pacificazione, a ritrattare accuse, specialmente in riferimento a reati, a parte quello in esame, di criminalità organizzata, di matrice violenta (ritrattazione di denunce di estorsione, dichiarazioni non veritiera di avvenuto risarcimento/riparazione utilizzati per invocare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen).

Quindi è corretto ritenere che la "ripresa dei rapporti" è una evenienza di fatto, che deve essere apprezzata, laddove ritenuta rilevante, con i consueti criteri di valutazione della prova, potendo essere veritiera o meno, o comunque, pur se vera, indicare il perdurante timore della vittima nei confronti del reo.

In casi di acclarata violenza di genere, il successivo riavvicinamento tra autore e vittima è, al pari di quanto avviene in altri contesti criminali, una circostanza suscettibile di plurimi significati interpretativi, non potendo essere univocamente valorizzata né come indice di una perdurante esposizione alla condotta abusante, né, in senso opposto, quale segnale della cessazione della condotta abituale di maltrattamenti.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale per il riesame, quindi, non vi è alcuna massima di esperienza in tema di riappacificazione, perché la relazione tra tale accadimento e la sua causa non segue uno schema comune, idoneo ad essere oggetto di generalizzazione.

Si tratta, cioè, di un elemento cui non può essere ricondotta automaticamente alcuna valenza e che deve, piuttosto, essere calato nel caso concreto e valutato secondo le consuete regole di valutazione dei fatti penalmente rilevanti (ai fini della responsabilità così come ai fini dell'apprezzamento delle esigenze cautelari).

Diversamente argomentando si introdurrebbe una sorta di prova legale e, con una irragionevole semplificazione, ci si sottrarrebbe alle generali regole in materia di valutazione delle prove.

Ciò che l'esperienza insegna, per questo caso, è proprio il contrario, ossia che si tratta di situazioni che meritano attenta valutazione in quanto possibile traccia di condizioni opposte, che vanno dalla grave e perdurante vittimizzazione alla falsità delle accuse, per quanto possa essere indiscutibilmente frequente il primo caso, quando la vittima, più spesso donna, sia costretta dalle sue condizioni di vita ad accettare pressioni e condizioni umilianti.

5. A diverse conclusioni non si può giungere sulla base della normativa e della giurisprudenza sovranazionale.

Numerosi strumenti internazionali sono finalizzati a rafforzare la tutela delle vittime vulnerabili, tra cui la Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, e la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77), ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77.

Ebbene, tali strumenti prevedono obblighi a carico degli Stati e introducono previsioni a tutela delle vittime, ma non contengono norme che impongono la valutazione delle prove, per tale tipo di reati, con regole diverse da quelle previste, in generale, dalle leggi processuali per tutti i reati.

In particolare, l'art. 55, comma 1, della Convenzione di Istanbul ("Procedimenti d'ufficio o ex parte"), proprio avendo riguardo alla condizione di vulnerabilità in cui la vittima generalmente si trova all'interno di una relazione maltrattante, obbliga le Parti contraenti ad accertarsi che i procedimenti penali continuino «anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia»: tale previsione incide, dunque, sul regime di procedibilità — orientando i legislatori nazionali verso la procedibilità d'ufficio o la querela irrevocabile — ma non interferisce con i criteri di formazione e di valutazione della prova, che restano disciplinati dalle regole ordinarie del processo penale.

6. Nello specifico contesto della violenza domestica, più volte la Corte europea dei diritti dell'Uomo (tra le varie, si veda Grande Camera, 15 giugno 2021, Kurt c. Austria) ha ricordato come l'art. 2, par. 1, della Convenzione ponga in capo agli Stati l'obbligo di predisporre ogni misura necessaria a proteggere la vita delle persone, tra le quali certamente rientra la predisposizione di una legislazione penale idonea a prevenire, reprimere e sanzionare le minacce all'integrità della persona pur riconoscendo che tale dovere integri un obbligo di mezzi e non di risultato. Alle autorità statali, in particolare, è richiesto di non basarsi unicamente sulla percezione di pericolo riportata dalla vittima, ma di attivarsi in maniera autonoma e proattiva per delineare un quadro completo ed esaustivo della

situazione e per individuare la presenza di rischi reali ed imminenti da contenere con apposite e proporzionate misure preventive.

Ma anche da tale giurisprudenza non risultano affermate regole di giudizio diverse da quelle generali, applicabili alla violenza di genere.

7. In conclusione è errato il riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, alla riappacificazione come condotta indicativa della persistente sottoposizione a una condotta maltrattante. Tale vizio è, però, inidoneo a invalidare l'ordinanza, che, come risulta da quanto sopra, è basata su altre solide motivazioni non efficacemente contrastate con il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14/11/2025

Il Consigliere estensore
Federica Tondin

Il Presidente

Gaetano De Amicis

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il 14/11/2025

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 14 GEN 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele